



# COMUNE DI MARENE

## Prov. di Cuneo

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 14

**OGGETTO:**  
**ESAME E APPROVAZIONE REGOLAMENTO T.A.R.I..**

L'anno **duemilaventuno**, addì **trenta**, del mese di **giugno**, alle ore **19** e minuti **00**, nella solita sala delle riunioni, previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali di cui al D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., vennero per oggi convocati i componenti di questo CONSIGLIO COMUNALE, in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di PRIMA CONVOCAZIONE.

Sono presenti i Signori:

| Cognome e Nome           | Carica      | Pr. | As. |
|--------------------------|-------------|-----|-----|
| BARBERO ROBERTA          | SINDACO     | X   |     |
| DENINOTTI ALBERTO        | CONSIGLIERE | X   |     |
| CRAVERO GIANLUCA         | CONSIGLIERE |     | X   |
| RACCA MARCO              | CONSIGLIERE | X   |     |
| MINA GESSICA             | CONSIGLIERE | X   |     |
| QUARANTA ANTONIO         | CONSIGLIERE |     | X   |
| BIOLATTO ENRICO          | CONSIGLIERE | X   |     |
| ARRIGO VALENTINA         | CONSIGLIERE | X   |     |
| FIORITO MARIA ANTONIETTA | CONSIGLIERE | X   |     |
| BOGLIONE ANNALISA        | CONSIGLIERE | X   |     |
| BAUDINO PAOLO            | CONSIGLIERE | X   |     |
| DELMONTE ALDO            | CONSIGLIERE | X   |     |
| <b>Totale</b>            |             | 10  | 2   |

Assiste alla adunanza il Segretario Comunale Signora MEINERI dott.ssa FEDERICA la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Signora BARBERO ROBERTA nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## **D.C.C. n. 14 DEL 30/06/2021**

### **OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).**

#### **Premesso che:**

- l'art. 1 comma 738 L. 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio per l'anno 2020) ha stabilito che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”*;
- con Deliberazione Consiglio Comunale n. 23 del 29.9.2020 era stato approvato il Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti;
- l'art. 1 comma 682 L. 147/2013 stabilisce che: *“Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta”*;
- l'art. 1 comma 702 L. 147/2013, fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 D.Lgs. 446/1997;

**Tenuto conto** che in data 3.9.2020 è stato emanato il D.Lgs. 116/2020 (Decreto sull'Economia Circolare), in attuazione della Direttiva Comunitaria n. 2018/851 (di modifica della Direttiva 2008/98/CE) e della Legge delega 4.10.2019 n. 117 che, tra l'altro, ha:

- introdotto una nuova definizione di rifiuto urbano e di rifiuto speciale in vigore dall'1.1.2021 ed una nuova definizione dei soggetti produttori dei rifiuti medesimi;
- soppresso il potere dei comuni di assimilazione, per qualità e per quantità, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani;
- introdotto la facoltà per le utenze non domestiche di uscire dal servizio pubblico per i rifiuti avviati al recupero, utilizzando operatori diversi dal gestore pubblico;

**Tenuto altresì conto** che, a seguito della modifica normativa introdotta con il D.Lgs. 116/2020, sono sorte difficoltà interpretative alle quali è stato dato solo parziale chiarimento da Telefisco 2021, dalla Circolare Ministero della Transizione Ecologica, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, prot. n. 37259 del 12.3.2021 e con le risposte di sede di Sole24Ore del 25.5.2021, e per le quali è possibile che seguiranno ulteriori interventi in ragione dell'applicazione concreta delle norme medesime;

**Ritenuto**, tuttavia, che spetti all'ente di adeguare il testo regolamentare alle modifiche di legge note al momento, al fine di rendere comprensibili, per quanto possibile, ai contribuenti le novità introdotte con il nuovo decreto, specificando quantomeno le nuove definizioni di rifiuto,

l'eliminazione dei rifiuti già definiti "assimilati" agli urbani, il riferimento alle categorie ritenute esenti *ex lege* e la possibilità di uscire dal servizio pubblico per le utenze non domestiche ed altri aspetti di maggior rilevanza;

**Dato atto**, inoltre, che l'art. 1 comma 48 L. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) ha previsto che *"A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1 commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui rispettivamente al comma 639 e al comma 668 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi."*;

**Visto** che il D.L. 73/2021 (Decreto Sostegni *bis*) prevede all'art. 6 che *"In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche"* con la precisa finalità di escludere in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della platea degli utenti del servizio rifiuti;

**Visto** che la Fondazione IFEL – ANCI ha anticipato sul proprio sito gli importi spettanti a ciascun comune, sulla base dei criteri che verranno utilizzati dal decreto di ripartizione ai sensi di legge, prevedendo per MARENE l'importo stimato di € 20.631 a riduzione della TARI 2021 in favore delle utenze non domestiche;

**Evidenziato**, altresì che, in ragione del perdurare della crisi economica causata dalla pandemia, l'Amministrazione ha destinato ulteriori € 21.056,00 derivanti dalle risorse di cui al Fondo Funzioni Fondamentali 2020 e non utilizzate, per la maggior copertura delle riduzioni di cui sopra, e prevede il riconoscimento d'ufficio delle medesime, laddove possibile, al fine di semplificare il più possibile le incombenze in capo ai contribuenti;

**Vista** la necessità, tenuto conto di tutto quanto sopra esposto, di adeguare quindi alcuni disposti del Regolamento comunale per la disciplina della TARI;

**Visto** l'art. 53 comma 16 L. 388/2000 (Legge Finanziaria per il 2001) e s.m.i., in base al quale: *"Il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, e' stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione."*

**Visto** l'art. 30 comma 5 D.L. 41/2021 (Decreto Sostegni), convertito in L. 69/2021, recante *"Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19"*, che ha previsto che limitatamente all'anno 2021, i comuni predispongano gli atti deliberativi in materia di TARI entro il termine del 30.6.2021;

**Dato atto** che il legislatore, nella medesima norma, ha espressamente previsto che: *“In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile”*;

#### **Richiamati:**

- l'art. 13 comma 15 D.L. 201/2011, in base al quale: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- l'art. 1 comma 767 L. 160/2019 ove si prevede che: *“Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”*.

#### **Richiamati:**

- il D.L. 73/2021 (Decreto Sostegni bis);
- il D.L. 41/2021 (Decreto Sostegni), convertito in L. 69/2021;
- la L. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021);
- il D.Lgs. 116/2020 (Decreto Economia Circolare);
- la L. 160/2019 (Legge di Bilancio per l'anno 2020);
- il D.L. 124/2019 (Decreto Fiscale), convertito in L. 157/2019;
- il D.L. 34/2019 (Decreto Crescita), convertito in L. 58/2019;
- la L. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019);
- la L. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018);
- la L.232/2016 (Legge di Bilancio 2017);
- l'art. 1 commi 10 e ss. L. 208/2015 (Legge di Stabilità per l'anno 2016);
- l'art. 1 commi 679 e ss. L. 190/2014 (Legge di Stabilità per l'anno 2015);
- l'art. 1 commi 639 e ss. L. 147/2013 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) e s.m.i.;
- l'art. 1 commi 161 e ss. L. 296/2006 Legge Finanziaria 2007), direttamente o indirettamente richiamati dalla L. 160/2019;
- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- la L. 388/2000 e s.m.i.;
- la L. 212/2000, relativa allo Statuto del Contribuente;
- Visto il D.Lgs. 446/1997 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 504/1992, direttamente o indirettamente richiamato dalla L. 160/2019.

Richiamato il parere favorevole dall'organo di revisione ai sensi dell'art. 239 D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 D.L. 174/2012 convertito in L. 213/2012;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. attestante, al contempo, ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del medesimo Decreto Legislativo, la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto, rilasciato dal responsabile del servizio competente;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., rilasciato dal responsabile del servizio finanziario;

Tutto ciò premesso, si propone al Consiglio Comunale di deliberare:  
approvare, il nuovo Regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti "TARI" in sostituzione del precedente, approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 23 del 29.9.2020

### **DELIBERA**

1. Di approvare, il Regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti "TARI", che si allega *sub A* alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;
2. Di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata sia sul sito del Comune che sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alle modifiche regolamentari con effetto dal 1° gennaio 2021.

Con successiva separata votazione unanime, espressa in forma palese, la presente deliberazione viene riconosciuta urgente e dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
BARBERO ROBERTA\*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
MEINERI dott.ssa FEDERICA\*

---

*\*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*